



CITTÀ DI CUORGNÈ

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA - S.U.A.P.
Ufficio Commercio

Prot. N. 11899

Cuorgné, li 08/08/2015

Egr. Sig. **MAGROFUOCO Luigi**
Via Alfredo Testa, 18
10100 **BANCHETTE**

Egr. Sig. **MORRONE Antonio**
Via Principe Umberto, 53
87064 **CORIGLIANO CALABRO**

ORDINANZA N° 101/15

OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che in data 08.06.2015 è pervenuto dal Comando Polizia Municipale di questo Comune rapporto per mancato pagamento sanzione amministrativa – Verbale n° 25/2014/PM del 23.12.2014 - a carico dei Sigg. **MAGROFUOCO Luigi**, nato a Palazzo Adriano (PA) il 02.11.1987 - trasgressore in quanto operatore addetto alla vendita -, e **MORRONE Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 09.06.1980 – obbligato in solido in quanto titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica n° 217 rilasciata in data 05.11.2002 dal Comune di Corigliano Calabro – per aver effettuato la sosta per la vendita in forma itinerante in Loc. Cascina Dallò per un periodo superiore ad un'ora con violazione dell'art. 4 – comma 2 - del Regolamento Comunale per Commercio su Aree Pubbliche;

Visto il succitato verbale di accertamento di violazione e contestazione di illecito amministrativo, notificato al Sig. **MORRONE Antonio** in data 21.01.2015, con applicazione di sanzione per l'importo di € 100,00, determinato ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 24.11.1981 per la seguente violazione amministrativa: "Nell'esercizio del commercio in forma itinerante effettuava la sosta per la vendita nella località suddetta per un periodo superiore ad un'ora" in violazione all'art. 4 – comma 2 - del Regolamento comunale per Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n° 68/2007;

Verificato che l'art. 18 della Legge 689/81 prevede che entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa;

Accertato che:

1. l'art. 4 – comma 2 - del Regolamento Comunale per Commercio su Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. n° 68/2007, precisa quanto segue: “L’esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un ora di permanenza nel medesimo punto, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri”.
2. l'art. 18 della L. 689/81 recita quanto segue:
 - comma 1: "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità";
 - comma 2: "L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto";
3. l'art. 35 - del Regolamento comunale per Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n° 68/2007 stabilisce quanto segue:
 - comma 1: "Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e della Legge 241/1990";
 - comma 2: "Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000";
4. l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n° 689 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo;

Rilevato che:

1. che i Sigg. MAGROFUOCO Luigi e MORRONE Antonio, non si sono avvalsi dei disposti di cui all'art. 18 della Legge 689/81 sopra citato, ed in particolare non hanno prodotto a questo Ente scritti difensivi e documenti e non hanno richiesto di essere sentiti;
2. la violazione sopra citata è soggetta a sanzione ricompresa tra l'importo minimo di € 50,00 e l'importo massimo di € 500,00, calcolata come segue:
 - un terzo del massimo: € 500,00: 3 = € 166,66;
 - il doppio del minimo: € 50,00 x 2 = € 100,00;

Ritenuta applicabile ai Sigg. MAGROFUOCO Luigi e MORRONE Antonio la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di € 100,00 pari al doppio del minimo, per aver per aver effettuato la sosta per la vendita in forma itinerante in Loc. Cascina Dallò per un periodo superiore ad un'ora con violazione dell'art. 4 – comma 2 - del Regolamento Comunale per Commercio su Aree Pubbliche;;

Vista la Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs 31.03.1998, n° 114 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e s.m.e i.;

ORDINA

ai Sigg. MAGROFUOCO Luigi e MORRONE Antonio - come generalizzati in narrativa - per i motivi sopra esposti, di provvedere al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 100,00.

INGIUNGE

Ai medesimi di versare entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto la somma complessiva di € 100,00 sul c/c postale n° 30809107 intestato a COMUNE DI CUORGNE' - Tesoreria Comunale, con l'avvertenza di specificare nella causale il numero della presente ordinanza ingiunzione.

In caso di inottemperanza, si darà corso all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., si rende noto che avverso il presente provvedimento l'interessato potrà presentare opposizione, entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981.

CUORGNE', li 05/08/2015

MLR
[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)

[Handwritten signature]

